

SE. M

 <b>Città di Canicatti</b> (Provincia Regionale di Agrigento) Direzione Affari Generali	N. <b>95</b> Seduta del giorno <b>17 0 AGO, 2010</b>
---	---

**Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto:** Provvedimento provvisorio sulla materia del contratto collettivo decentrato integrativo (accordo economico anno 2010) ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150.-

L'anno duemiladieci il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 12,00, nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Sindaco rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
CORBO VINCENZO	X	
FALDETTA CARMELO	X	
FERRANTE BANNERA GIUSEPPE	X	
FICARRA DIEGO		X
GUARNERI VINCENZO	X	
MARCHESE RAGONA LILIANA	X	
RIZZO GAETANO	X	
SEMINATORE MANUELA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 24 del 15 gennaio 2010 è stato provveduto alla costituzione del FES che presentava (detratti gli istituti in godimento) un totale disponibile di fondo pari ad € 381.735,00 (di cui € 285.551,00 di risorse stabili ed € 96.184,00 di risorse variabili) e che tempestivamente venivano attivate le procedure per procedere alla stipula del contratto integrativo decentrato (accordo economico 2010) con la convocazione della delegazione trattante;
- con nota del Sindaco n. 2010/15843 del 25.03.2010, sono state emanate direttive – ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 165/2001 – alla delegazione di parte pubblica allo scopo di individuare i criteri generali ai quali la stessa si doveva attenere nello svolgimento delle trattative finalizzate alla stipula del C.c.d.i., in maniera da giungere alla stipula dell'accordo economico relativo all'anno in corso, provvedendo a finanziare gli istituti ricorrenti del salario accessorio (turnazione, reperibilità etc.);

- con determinazione dirigenziale n. 463 del 14.04.2010, nel corso delle trattative, l'ente ha proceduto, definite le procedure di verifica delle liquidazione degli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti per l'anno 2009 e tenuto conto delle nuove assunzioni, a determinare tempestivamente le economie derivanti dall'esercizio 2009 e di conseguenza a rideterminare in aumento il fondo disponibile per un importo pari ad € 413.735,00 (di cui € 284.217,00 di risorse stabili ed € 129.518,00 di risorse variabili);
- con la nota n. 2010/33167 datata 24 giugno 2010, il Sindaco, "...Nella considerazione che le trattative fin qui svolte con le organizzazioni sindacali non hanno consentito di raggiungere un accordo sulla materia del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) e tenute presenti le rivendicazioni di parte sindacale (tra le quali appare fondamentale - alla luce delle argomentazioni rappresentate nel corso delle sedute di contrattazione - una rivisitazione del numero di posizioni organizzative), al fine di dare dei concreti segnali di disponibilità a raggiungere un accordo, pur non venendo meno ai criteri di contenimento della spesa di contrattazione decentrata e in applicazione a canoni di sana gestione che impongono di evitare di porre in essere a carico del fondo nuove spese continuative (in considerazione del blocco triennale dei rinnovi contrattuali imposto dalla recente normativa d'urgenza) e tenuta presente l'esigenza di finanziare istituti che premiano elevati livelli di performance, l'impegno e le responsabilità individuali e collettive nonché la misurazione dei risultati conseguiti, ha modificato le direttive emanate con la nota prot. n. 2010/15843 del 25.03.2010, ritenendo di incidere "...sull'organizzazione e sul numero delle posizioni di responsabilità, operando un contenimento delle stesse che dovranno essere finanziate nella misura di 6 (e non più di 11)..." valutando che "... Per le motivazioni sopra esposte non si ritiene di destinare somme al finanziamento dell'istituto delle progressioni orizzontali, la fine di evitare spese continuative e con l'obiettivo dichiarato di migliorare il livello dei servizi, nella considerazione peraltro che negli ultimi anni presso questo ente sono state realizzate diverse progressioni che hanno interessato larghissima parte del personale dipendente.";
- con la nota n. 2010/39340 datata 29 luglio 2010, il Sindaco, ha dato direttive al Direttore Generale ed alla parte pubblica di "...porre in essere un ulteriore tentativo finalizzato alla stipula dell'accordo economico..." manifestando la disponibilità, qualora non fosse possibile la stipula dell'accordo alle condizioni esplicitate nella direttiva del 24 giugno 2010 a "...stipulare l'accordo economico senza prevedere alcun finanziamento per le posizioni organizzative per il solo anno 2010...";

**DATO ATTO** che nel corso delle trattative intercorse con la delegazione sindacale non è stato possibile raggiungere un accordo per la stipulazione del contratto collettivo integrativo decentrato (accordo economico 2010). Si evidenzia a tal proposito che nonostante le proposte formulate e le delucidazioni fornite riguardo la necessità di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, che impone - al fine di incentivare l'impegno e la produttività - di destinare al trattamento economico accessorio, collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo (come disposto peraltro dall'art. 40, comma 3bis del d. lgs. 165/2001) e di evitare spese fisse e continuative che nel prossimo futuro avrebbero sicuramente ricadute negative sull'efficienza dei servizi, nelle sedute di contrattazione del 27.01.2010, del 18.03.2010, del 01.04.2010, del 29.04.2010, del 24.05.2010 del 23.06.2010, del 02.07.2010, del 12.07.2010 e del 02.08.2010 non è stato possibile raggiungere un accordo sulla materia del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) e nello specifico sui criteri di distribuzione e disciplina del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999, in quanto le organizzazioni sindacali si sono rifiutate di accettare le proposte di volta in volta formulate dalla parte pubblica per individuare i criteri di destinazione del fondo, contestandole e formulando a loro volta proposte che non tengono conto della vigente organizzazione dei servizi e dell'esigenza di incentivare l'impegno e la produttività, il tutto come meglio specificato nell'allegato atto unilaterale sottoscritto dalla delegazione trattante e che forma parte integrante del presente provvedimento e al quale si fa più ampio riferimento "per relationem" per le motivazioni del presente atto;

**ATTESO** che a seguito del mancato accordo, tenendo conto delle risorse disponibili, dell'andamento e delle esigenze dei servizi nonché degli accordi economici sottoscritti negli anni

passati con le organizzazioni sindacali, al fine di assicurare la continuità dei servizi ed il migliore svolgimento della funzione pubblica è stato attivato dalla delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150), il procedimento per provvedere, in via provvisoria, sulla materia oggetto del mancato accordo (distribuzione e disciplina del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999 per l'anno 2010), provvedendo alla destinazione del fondo ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 01.04.1999;

**CONSIDERATO** che sulla scorta di quanto sopra la delegazione di parte pubblica (nella considerazione che è stato ampiamente consumato il termine di durata della sessione contrattuale, è stato garantito un ampio confronto con le organizzazioni sindacali, vi è un'evidente ragione di interesse pubblico di scongiurare pregiudizi all'efficiente svolgimento delle attività dell'ente, determinato da sessioni contrattuali che si protraggono ad oltranza con continui rinvii, non è possibile addivenire alla stipulazione di accordi in violazione dei principi e dei vincoli delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di contrattazione decentrata, risulta necessario assicurare la continuità dei servizi ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, non vengono modificati e/o disapplicati istituti contrattuali vigenti, ma si provvede esclusivamente in materia di distribuzione e disciplina delle risorse costituenti il fondo) ha predisposto, l'allegato "*Provvedimento provvisorio sulla materia del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (accordo economico anno 2010) del personale non dirigente dipendente del Comune di Canicattì*", provvedendo alla destinazione del fondo, ai sensi dell'art. 17 del CCNL dell'1.04.1999, rappresentando che la ripartizione dei vari istituti tiene conto delle risorse disponibili, dell'andamento e delle esigenze dei servizi, delle richieste emerse nel corso delle trattative con le organizzazioni sindacali nonché ripropone per le linee generali gli accordi economici sottoscritti negli anni passati con le organizzazioni sindacali, il tutto al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica e tiene conto della necessità di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa imposta dalla vigente normativa e per ultimo dal D. L. 31 maggio 2010, n. 78 e del fatto che - a seguito di quanto disposto dall'art. 9, comma 17 del suddetto D. L. 78/2010 - per il triennio 2010/2012 non si dà luogo alle relative procedure contrattuali e negoziali, per cui il fondo per la contrattazione decentrata non potrà essere integrato fino al 2013 nella sua parte fissa e lo stesso, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9, comma 2bis del decreto legge citato, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, per cui diventa opportuno e conforme ai canoni di sana gestione evitare di porre in essere a carico del fondo nuove spese fisse e continuative;

**RITENUTO** di dover deliberare in merito procedendo all'approvazione di tale "*Provvedimento provvisorio sulla materia del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (accordo economico anno 2009) del personale non dirigente dipendente del Comune di Canicattì*", al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento dei servizi che l'Ente è chiamato ad erogare e di evitare danni all'ente;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter ultimo periodo del d. lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150), agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis;

**VISTI** i C.C.D.I. sottoscritti in data 31.05.2006, 06.03.2007 e 14.10.2008;

**VISTE** le ll.rr. n. 48/1991 e 44/1991;

**VISTI** i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VALUTATO** che sull'atto adottato unilateralmente sono state applicate le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come sostituito dall'art. 55 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150), per come risulta dalla certificazione del Collegio dei revisori n. 2010/40394 del 05.08.2010:

AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
  2. approvare il "Provvedimento provvisorio sulla materia del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (accordo economico anno 2010) del personale non dirigente dipendente del Comune di Canicattì" - costituente parte integrante della presente deliberazione - con il quale la delegazione trattante di parte pubblica ha provveduto alla destinazione del fondo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150);
  3. trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e a tutte le Direzioni comunali;
  4. dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.
- 

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente AA.GG., ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 – esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

25 AGO. 2010

Il Dirigente AA.GG.  
- dr. *Angelo Lavato* -

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Direzione Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 – esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

5-8-2010

Il Dir. Servizio Finanziario  
- dr. ssa *Carmela Meli* -



G.M. 10/8/00

# COMUNE DI CANICATTI'

## DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

### PROVVEDIMENTO PROVVISORIO SULLA MATERIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DAL COMUNE DI CANICATTI'

#### ACCORDO ECONOMICO ANNO 2010 Disciplina delle risorse economiche

Si premette che la parte pubblica fin dal mese di gennaio 2010 ha avviato la sessione contrattuale per addivenire alla stipulazione dell'accordo economico relativo alla disciplina delle risorse economiche del fondo per l'anno 2010.

In particolare con determinazione dirigenziale n. 24 del 15 gennaio 2010 è stato provveduto alla costituzione del FES che presentava (detratti gli istituti in godimento) un totale disponibile di fondo pari ad € 381.735,00 (di cui € 285.551,00 di risorse stabili ed € 96.184,00 di risorse variabili).

Nel corso delle trattative intercorse con la delegazione sindacale non è stato possibile raggiungere un'intesa per la stipulazione del contratto collettivo decentrato.

Si evidenzia che, nonostante le proposte formulate e le delucidazioni fornite riguardo la necessità di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, che rende opportuno – al fine di incentivare l'impegno e la produttività – di destinare al trattamento economico accessorio, collegato alla performance individuale e collettiva una quota congrua del trattamento accessorio complessivo, nelle sedute di contrattazione del 27.01.2010, del 18.03.2010, del 01.04.2010, del 29.04.2010, del 24.05.2010, del 23.06.2010, del 02.07.2010, del 12.07.2010 e del 02.08.2010 non è stato possibile raggiungere un accordo sulla materia del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) e nello specifico sui criteri di distribuzione e disciplina del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999, in quanto le organizzazioni sindacali si sono rifiutate di accettare le proposte di volta in volta formulate dalla parte pubblica per individuare i criteri di destinazione del fondo, contestandole e formulando a loro volta proposte che non tengono conto della vigente organizzazione dei servizi e dell'esigenza di incentivare l'impegno, la produttività e la responsabilità. Si evidenzia che nel corso delle trattative la parte pubblica ha modificato le sue posizioni di partenza (che si prefiggevano di confermare le previgenti misure organizzative con l'individuazione di n. 11 responsabili di posizione organizzativa – al fine di valorizzare le responsabilità personali – e non finanziarie istituti che avrebbero comportato il consolidamento di spese continuative come le progressioni economiche) manifestando, nel corso delle trattative, la disponibilità di destinare al finanziamento delle progressioni economiche la somma di € 40.000,00 ferme restando il numero delle posizioni organizzative e infine a ridurre da 11 a 6 il numero delle posizioni organizzative a condizione di finanziare istituti che consentono di valorizzare il merito, la performance e il miglioramento dei servizi.

Quanto sopra nonostante che con determinazione n. 463 del 14.04.2010 l'ente abbia proceduto definite le procedure di verifica delle liquidazione degli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti per l'anno 2009 e tenuto conto delle nuove assunzioni, a determinare tempestivamente le economie derivanti dall'esercizio 2009 e di conseguenza a rideterminare in aumento il fondo disponibile per un importo pari ad € 413.735,00 (di cui € 284.217,00 di risorse stabili ed € 129.518,00 di risorse variabili).

Si evidenzia nello specifico che:

- nella seduta del 27.01.2010 le organizzazioni sindacali, dopo ampio dibattito optano per il rinvio della seduta;
- nella seduta del 18.03.2010 (convocata con nota n. 12867 del 11.03.2010 e avente per oggetto contrattazione per stipula contratto decentrato e concertazione per assunzione categorie protette L. 68/99 a richiesta urgente delle OO.SS.) le organizzazioni sindacali adducendo la mancanza di un rappresentante territoriale optano per il rinvio della contrattazione;
- nella seduta del 01.04.2010 sono assenti tutte le OO.SS. tranne il segretario provinciale e i rappresentanti RSU della CSA e il rappresentante RSU Silpol, i quali adducendo l'assenza delle altre sigle sindacali non ritengono di continuare i lavori;
- nella seduta del 29.04.2010, la parte pubblica, nell'ambito della direttiva sindacale n. 2010/15843 datata 25.03.2010 (con la quale il sindaco ha dettato indicazioni alla delegazione trattante di parte



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

pubblica per la contrattazione decentrata finalizzata alla stipula dell'accordo economico anno 2010) e tenuto conto delle richieste della parte sindacale, ha provveduto a rivedere le proprie posizioni sui criteri di ripartizione del FES, manifestando la disponibilità a finanziare con € 40.000,00 le progressioni economiche, ma mantenendo la previgente organizzazione in materia di incarichi di posizioni organizzative (conferma di 11 incarichi di responsabilità). Tale proposta non viene accettata dalle OO.SS., le quali avanzano richieste non condivisibili in quanto non basate su criteri di selettività e che non tengono conto delle esigenze dell'ente di garantire elevati livelli della qualità della performance, di incentivare e premiare le responsabilità individuali e che peraltro non consentono di remunerare il trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base dell'esistente organizzazione della struttura dell'ente, che ritiene fondamentale garantire ad esempio servizi pubblici di pronto intervento nell'arco delle 24 ore (protezione civile, polizia municipale etc.), i quali richiedono la remunerazione di salario accessorio strettamente collegato alla effettiva prestazione di attività (destinata a migliorare l'efficienza della funzione pubblica), spesso prestata oltre il normale orario d'ufficio e in condizioni disagiate (ad es. il CSA non ritiene di finanziare in alcun modo le posizioni organizzative, propone di destinare alla progressione economica la somma di € 100.000,00 e di destinare ad istituti ricorrenti del salario accessorio quali la turnazione etc. la somma di € 10.000 assolutamente insufficiente a garantire i servizi; la CISL propone di destinare € 90.000 al finanziamento delle progressioni economiche);

- nella seduta del 24.05.2010 sostanzialmente le OO.SS. rimangono ferme nelle posizioni espresse nelle sedute precedenti (caratterizzate da una richiesta di distribuzione della somma di cui all'integrativo regionale a tutto il personale con prestazioni da rendere entro il normale orario di servizio e destinazione di € 90.000/100.000 alle progressioni orizzontali). La componente CSA, dopo avere ribadito la propria proposta di distribuzione del fondo con la previsione di sole € 10.000 per gli istituti del salario accessorio (reperibilità, turnazione, indennità festiva etc.) che non tiene conto dell'attuale organizzazione del lavoro e dei servizi resi dall'ente, nella persona del segretario provinciale dichiara di rifiutarsi di trattare fino a quando non rientrano nel fondo € 180.000 successivamente insieme alla delegazione CGIL abbandonano le trattative. Nell'ulteriore corso della trattativa la parte pubblica, modificando le proprie posizioni si rende disponibile a decurtare la somma da destinare alle posizioni organizzative da € 100.000 ad € 85.000 e finanziare con € 40.000 (di cui € 20.000 derivanti da economie) la progressione economica, a condizione di rivedere i criteri di valutazione. La suddetta proposta non viene accettata in quanto le organizzazioni sindacali (in particolare la componente CISL) ritengono fondamentale la riduzione delle posizioni organizzative da 11 a 8 e il finanziamento in misura maggiore delle progressioni economiche, condizione che non può essere accettata perché (oltre a scontrarsi con i principi di responsabilizzazione e selettività che l'ente intende privilegiare) appare lesiva delle prerogative di organizzazione che la legge pone in capo all'amministrazione comunale;

nella seduta del 23.06.2010 preliminarmente un componente RSU della CISL (Sig. Sciabbarasi) propone di finanziare le progressioni economiche con € 68.000. Il Segretario Provinciale CSA nel ribadire la propria contrarietà al taglio drastico del fondo 2009, che a proprio avviso non andava decurtato, dichiara di non condividere la proposta CISL e manifesta la propria posizione rilevando che un accordo per l'anno 2010 può essere raggiunto solo a condizione di eliminare completamente le posizioni organizzative (azzerandole) e destinare la relativa somma alle progressioni economiche. Il Sig. Parisi, rappresentante della Segreteria provinciale CISL dichiara che le OO.SS. CISL e UIL condividono in pieno la posizione del CSA e la sostengono, superando la proposta prima rappresentata da parte del componente RSU;

- nella seduta del 02.07.2010 la parte pubblica, sulla base della direttiva del Sindaco n. 2010/33167 del 24.06.2010 - al fine di manifestare una concreta disponibilità alla conclusione dell'accordo economico - si rende disponibile a rivedere l'organizzazione e il numero delle posizioni organizzative riducendole da 11 a 6, destinando le somme che si rendono libere a seguito dell'adozione di detta misura di contenimento ad istituti che premiano il raggiungimento di elevati livelli di performance, l'impegno e le responsabilità individuali e collettive e che consentono di migliorare i servizi e la produttività, evitando il formarsi - anche sulla base delle restrizioni imposte dalla recente normativa (d.l. 78/2010) - di spese fisse e continuative che nel futuro avrebbero sicuramente ricadute negative sull'erogazione dei servizi. Le OO.SS., dopo avere ribadito la necessità di azzerare le posizioni organizzative o comunque di ristabilire i criteri per la nomina (Sig. Caruso - C.S.A.), stante l'assenza di diversi componenti R.S.U. e di alcune sigle sindacali chiedono

- un aggiornamento dei lavori, che viene fissato per il 12.07.2010;
- nella seduta del 12.07.2010 la parte pubblica ha illustrato la propria piattaforma sulla base della quale stipulare il contratto decentrato, manifestando la disponibilità a finanziare con il fondo i seguenti istituti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

§ € 212.735: produttività (art. 17, comma 2 lett. "a" CCNL 01.04.1999);

§ € 49.000: posizioni organizzative (viene evidenziato che tale somma va a finanziare solamente n. 6 posizioni organizzative rispetto a quanto originariamente prefissato dall'ente - n. 11 incarichi di responsabilità, per i quali erano stati ritenuti necessari circa 85.000). Si specificava che tale rimodulazione della struttura organizzativa dell'ente, con un taglio di 5 posizioni su 11 (e con un ritardo nella nomina dovuto al prolungarsi delle trattative), poteva avvenire purché le somme che si liberavano venissero utilizzate a finanziare piani di produttività per il miglioramento dei servizi;

§ € 18.000: disagio, rischio e maneggio valori;

§ € 125.000: turnazione, reperibilità, indennità festiva, notturna festiva etc.;

§ € 9.000: indennità stato civile, elettorale, anagrafe etc. (art. 32, comma 7 CCDI).

Non si intendeva finanziare l'istituto della progressione economica per i motivi più volte esplicitati (in quanto avrebbe comportato l'assunzione di spese fisse e continuative a carico dell'ente, incompatibili - stante la vigente normativa in materia di spesa del personale - con la politica di miglioramento dei servizi e di valorizzazione dell'efficienza e del merito) e le particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. "f" CCNL del 01.04.1999, anche se per tale ultimo istituto vi era la disponibilità a utilizzare delle somme per il finanziamento qualora si raggiungesse l'intesa per la stipula. A tale proposito le organizzazioni sindacali (nonostante qualche componente RSU - ad esempio Sig. Sfalanga - manifestasse dei dubbi circa l'opportunità da parte delle organizzazioni sindacali di ritenere il finanziamento delle progressioni orizzontali un punto imprescindibile per la stipulazione dell'accordo e ritenesse che lo sforzo del sindacato doveva dirigersi nel senso di ripartire il fondo su attività che vedessero coinvolti tutti i dipendenti) manifestavano la ferma intenzione che la stipula dell'accordo era subordinato al finanziamento della progressione economica con almeno € 60.000 e le particolari responsabilità con € 20.000. Altro punto di divergenza è rappresentato dalla richiesta di alcune componenti sindacali (ad es. CSA e CISL) di poter fruire delle somme di cui all'integrativo regionale ex art. 16 l. r. 41/96 (€ 96.184,00) con prestazioni da effettuare nell'ambito del normale orario di servizio. Viene ribadito che tale proposta appare inaccettabile stante che la suddetta norma regionale subordina la percezione delle somme in questione alla realizzazione di piani di miglioramento dei servizi, per cui elemento imprescindibile per la liquidazione è la partecipazione ad attività che migliorino l'efficienza dei servizi resi e la verifica dei risultati raggiunti;

- nella seduta del 02.08.2010 per la parte sindacale risulta presente solamente il rappresentante RSU Sig. Sciabarrasi (CISL), per cui non è stato possibile attivare le trattative. Si da atto che le rappresentanze sindacali unitarie CGIL, UIL, CSA e SILPOL, con riferimento alla suddetta convocazione - con nota del 30.07.2010 (prot. 39417) - hanno chiesto di voler disporre un rinvio "...non prima del mese di Settembre prossimo, in considerazione del fatto che notoriamente il mese di agosto è il mese principale delle ferie...".

A seguito del mancato accordo, nella considerazione che:

- è stato ampiamente consumato il termine di durata della sessione contrattuale;
- è stato garantito un ampio confronto con le organizzazioni sindacali e che pur avendo manifestato la disponibilità a recepire alcuni punti anche fondamentali delle richieste sindacali (quale, in un primo tempo, la disponibilità a finanziare con € 40.000 le progressioni economiche e, successivamente, riorganizzare e contenere il numero di posizioni organizzative, contenimento attuato con il presente provvedimento) l'accordo è stato subordinato dalle OO.SS. ad un ampio finanziamento dell'istituto delle progressioni economiche;

- vi è un'evidente ragione di interesse pubblico di scongiurare pregiudizi all'efficiente svolgimento delle attività dell'ente, determinato da sessioni contrattuali (caratterizzati da molteplici rinvii) che si protraggono ad oltranza e dalla mancata possibilità - in assenza dello strumento negoziale - di procedere alla regolare erogazione dei servizi, al pagamento di tutti gli emolumenti spettanti al personale dipendente e a garantire complessivamente il funzionamento dell'ente;

- non è possibile addivenire alla stipulazione di accordi in violazione (e/o non in conformità) ai principi e ai vincoli delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di contrattazione decentrata né in contrasto con i principi di sana e corretta gestione che oggi sconsigliano (*rectius* impongono), in presenza delle misure di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9 del d. l. 78/2010 (come

convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010), di sottoscrivere impegni dai quali derivano spese continuative e fisse, ma di indirizzare la capacità economica dell'ente verso istituti economici premianti finalizzati a migliorare i servizi e che consentono di misurare gli obiettivi con criteri di selettività (ad esempio produttività);

- risulta necessario assicurare la continuità dei servizi ed il migliore svolgimento della funzione pubblica;
- non vengono modificati e/o disapplicati istituti contrattuali vigenti, ma si provvede esclusivamente in materia di distribuzione e disciplina delle risorse costituenti il fondo, al fine di garantire i servizi;
- le disposizioni normative che consentono di procedere in via provvisoria unilateralmente sulle materie di mancato accordo non rientrano (ai sensi delle indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010) tra quelle la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012 (cfr. punto 5 della citata circolare);

la parte pubblica - ai sensi dell'art. 40, comma 3ter del d. lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150) - in via provvisoria, sulla materia oggetto del mancato accordo (distribuzione e disciplina del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999) provvede nel modo seguente, tenendo conto delle richieste delle organizzazioni sindacali emerse nel corso delle trattative ed in ossequio alle direttive ricevute dall'amministrazione comunale con nota del Sindaco n. 2010/15843 datata 25.03.2010, con la quale ha specificato che "...Le trattative della parte pubblica dovranno essere condotte in maniera da giungere alla stipula dell'accordo economico relativo all'anno in corso, provvedendo a finanziare gli istituti ricorrenti del salario accessorio (turnazione, reperibilità etc.).

*Risulta strategico - al fine di migliorare i livelli di efficienza, incentivare l'impegno e garantire una elevata qualità della performance - provvedere a finanziare adeguatamente la produttività (art.17, comma 2 lett. a) CCNL 01.04.1999) con risorse economiche che non potranno essere inferiori alle risorse di cui all'art. 16 l.r. 41/96 (stante che le stesse sono assegnate dalla Regione Sicilia per la realizzazione di piani finalizzati a migliorare la produttività e i servizi).*

*Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amministrazione dovrà provvedersi a finanziare le posizioni organizzative nello stesso numero dell'anno precedente (n.11)....", come modificate con la nota n. 2010/33167 datata 24 giugno 2010, con la quale "...Nella considerazione che le trattative fin qui svolte con le organizzazioni sindacali non hanno consentito di raggiungere un accordo sulla materia del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) e tenute presenti le rivendicazioni di parte sindacale (tra le quali appare fondamentale - alla luce delle argomentazioni rappresentate nel corso delle sedute di contrattazione - una rivisitazione del numero di posizioni organizzative), al fine di dare dei concreti segnali di disponibilità a raggiungere un accordo, pur non venendo meno ai criteri di contenimento della spesa di contrattazione decentrata e in applicazione a canoni di sana gestione che impongono di evitare di porre in essere a carico del fondo nuove spese continuative (in considerazione del blocco triennale dei rinnovi contrattuali imposto dalla recente normativa d'urgenza) e tenuta presente l'esigenza di finanziare istituti che premiano elevati livelli di performance, l'impegno e le responsabilità individuali e collettive nonché la misurazione dei risultati conseguiti, si ritiene di modificare le direttive contenute nella nota cui si fa seguito, incidendo sull'organizzazione e sul numero delle posizioni di responsabilità, operando un contenimento delle stesse che dovranno essere finanziate nella misura di 6 (e non più di 11).*

*Per quanto sopra le trattative della parte pubblica dovranno essere condotte in maniera da giungere alla stipula dell'accordo economico relativo all'anno in corso, provvedendo a finanziare gli istituti ricorrenti del salario accessorio (turnazione, reperibilità etc.), le posizioni organizzative nel numero indicato, nonché - al fine di migliorare i livelli di efficienza, incentivare l'impegno e garantire una elevata qualità della performance - la produttività (art.17, comma 2 lett. a) CCNL 01.04.1999) con tutte le risorse economiche residuali (ivi comprese quelle di cui all'art. 16 l.r. 41/96, stante che le stesse sono assegnate dalla Regione Sicilia per la realizzazione di piani finalizzati a migliorare la produttività e i servizi).*

*Per le motivazioni sopra esposte non si ritiene di destinare somme al finanziamento dell'istituto della progressione orizzontale, la fine di evitare spese continuative e con l'obiettivo dichiarato di migliorare il livello dei servizi, nella considerazione peraltro che negli ultimi anni presso questo ente sono state realizzate diverse progressioni che hanno interessato larghissima parte del personale dipendente.", e con la nota prot. 2010/39340 del 29.07.2010, nonché sentito informalmente in data 02.08.2010 il Sindaco, che ha manifestato l'intenzione di - alla luce dei ritardi accumulati - procedere a definire unilateralmente la materia dell'accordo finanziando n. 6 posizioni organizzative.*

Si da atto che la distribuzione di seguito indicata tiene conto della necessità di contenimento delle

9.04.10/8/2010

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa imposta dalla vigente normativa e per ultimo dal d. l. 31 maggio 2010, n. 78 (come convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010) e del fatto che - a seguito di quanto disposto dall'art. 9, comma 17 del suddetto d. l. 78/2010 - per il triennio 2010/2012 non si da luogo alle relative procedure contrattuali e negoziali, per cui il fondo per la contrattazione decentrata non potrà essere integrato fino al 2013 nella sua parte fissa e pertanto diventa opportuno e conforme ai canoni di sana gestione evitare di porre in essere a carico del fondo nuove spese continuative e di contro finanziare istituti che premiano elevati livelli di performance, le responsabilità individuali e collettive e la misurazione dei risultati conseguiti.

Per quanto sopra,

**ARTICOLO UNICO**

Premesso che il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999 risulta costituito con determinazione dirigenziale n. 463 datata 14.04.2010, allegata al presente atto, il quale presenta un totale di risorse disponibili pari ad € 413.735,00, in via provvisoria e fino alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) si provvede alla destinazione del fondo ai sensi dell'art. 17 del CCNL dell'1.04.1999 per come di seguito indicato, rappresentando che la ripartizione dei vari istituti tiene conto delle risorse disponibili, dell'andamento e delle esigenze dei servizi nonché ripropone per le linee generali gli accordi economici sottoscritti negli anni passati con le organizzazioni sindacali, il tutto al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica e tenendo conto dell'esigenza di incentivare e premiare il merito, la responsabilità e la performance individuale e adottare criteri di selettività nell'assegnazione delle risorse, evitando di caricare sul fondo ulteriori spese fisse e continuative



<i>Destinazione del fondo</i>		<b>Importo</b>
<b>A</b>	Produttività ex art. 17 comma 2 lett. a CCNL 01.04.1999	€ 216,735,00
<b>B</b>	Progrèssione economica art. 17 comma 2 lett. b CCNL 01.04.1999	---
<b>C</b>	Posizioni organizzative (Retribuzione di posizione e risultato) art. 10 CCNL	€ 45.000,00
<i>Organizzazione del Lavoro:</i>		
<b>D</b>	Disagio, rischio e maneggio valori	€ 18.000,00
<b>E</b>	Turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna e festiva notturna ect.	€ 125.000,00
<b>F</b>	Particolari responsabilità (art.17 comma 2 lett. "f" CCNL del 01.04.1999)	---
<b>G</b>	Indennità Uff.le Stato civile, elettorale, anagrafe etc. (art. 32/5-7 CCDI)	€ 9.000,00
<i>Totale</i>		<b>€ 413.735,00</b>

La parte pubblica da atto che nella realizzazione delle attività progettuali finalizzate al miglioramento dei servizi - nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione e con l'esclusivo fine di valorizzare le performance - verrà garantita, fermo restando i principi di selettività, la più ampia partecipazione di tutto il personale in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività.

Letto, confermato e sottoscritto unilateralmente

**DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

<i>dr. Angelo Licata</i>	Presidente delegazione trattante di parte pubblica	
<i>dr.ssa Carmela Meli</i>	Dirigente Direzione Servizi Finanziari	
<i>dr. Domenico Ferrante</i>	Dirigente Direzione Servizi alla Città	ASSENTE
<i>dr. Diego Peruga</i>	Dirigente Direzione Polizia Municipale	
<i>ing. Giuseppe Tomasella</i>	Dirigente Direzione Gestione Territorio e Ambiente	

Canicatti, li 04/08/2010



OGGETTO: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - ART.5 c.3 CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 1998/2001 E PARTE ECONOMICA 1998/1999

In data 04.08.2010, a seguito del mancato accordo economico dopo svariate riunioni con la parte sindacale, la parte pubblica, ai sensi dell'art 40 comma 3ter del D.Lgs. n.165/2001 come sostituito dall'art 54 del DLgs 150/2009, in via provvisoria sulla materia oggetto del mancato accordo e, specificatamente in ordine della distribuzione e disciplina del fondo di cui all'art 15 del CCNL 1.4.99, ha provveduto unilateralmente alla ripartizione delle risorse disponibili del fondo efficienza servizi costituito con DD n. 463 del 14/04/2010 pari ad un importo disponibile di €. 413.735,00; il tutto nell'ottica di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica.

La ripartizione tiene conto in parte delle richieste della parte sindacale manifestate nel corso delle trattative e delle direttive ricevute dall'Amministrazione Comunale tese a migliorare i livelli di efficienza, incentivare l'impegno e garantire una elevata qualità dei servizi.

Si dà atto che la distribuzione di seguito indicata tiene conto della necessità di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa imposta dal DL 78/2010 così come convertito dalla L.122/10 ed è funzionale ai sani principi di gestione economico finanziario in quanto si evita di porre a carico del fondo spese di natura continuativa quali quelle connesse alle progressioni orizzontali che irrigidiscono la spesa corrente e di contro si finanziano istituti che premiano elevati livelli di performance e che consentono la misurazione dei risultati conseguiti.

Alla produttività ex art.17 c.2 lett.a CCNL viene destinata la somma di € 216.735,00 la somma e comprensiva dell'ammontare dell'art 16 L.R. 41/96. Il precedente accordo prevedeva lo stanziamento di €43.600,00.

Alla progressione economica art.17 c.2 lett.b CCCL 01.04.1999 non viene destinata alcuna somma.

Per le posizioni organizzative di cui all'art.10 del CCNL è stanziata la somma di €.45.000,00, contro lo stanziamento di € 75.000,00 dell'esercizio precedente.

Per le indennità connesse al disagio, rischio e maneggio valori viene assegnata la somma di €.18.000,00 pari allo stanziamento dell'anno precedente.

Per le indennità connesse a turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna ed altre è stata stanziata la somma di €.125.000,00 contro lo stanziamento di €.130.000,00 previsto dal precedente accordo.

Per le indennità di responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f del CCNL 1.4.1999 non è stata stanziata alcuna somma.

Mentre per indennità dell'Uff.le Stato civile, elettorale, anagrafe, sorvegliante ai lavori, etc. art.32 CCDI commi 5, 6 e 7 è stata stanziata la somma di € 9.000,00 pari alla somma stanziata dell'anno precedente.

L'ammontare complessivo del fondo da ripartire trova copertura finanziaria nel bilancio 2010 al Cap.736 denominato "Accantonamento di somme per il Fes " Tit.1 Funz.1 Serv.8 Int1 il cui stanziamento definitivo è pari ad € 413.735,00.

L'ammontare degli istituti in godimento trova copertura finanziaria nell'ambito dell'intervento 1 degli stanziamenti di bilancio.

La ripartizione prevista dall'accordo per elargire gli emolumenti accessori al personale risulta quindi compatibile con i vincoli di bilancio e con il rispetto dei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Concetti 5-8-2010

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE  
Dott.ssa Carmela Meli

9

**Comune di CANICATTI'**  
**Provincia di Agrigento**  
**Direzione Affari Generali**

<b>Oggetto</b>	Relazione illustrativa relativa al provvedimento, adottato in via provvisoria, sulla materia del contratto collettivo decentrato integrativo (Accordo economico anno 2010) non essendo intervenuto accordo (art. 40, comma 3 sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 150/2009).-
----------------	---

Si premette che – ai sensi di quanto prescritto dall'art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 i contratti integrativi devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.

Con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli appositi schemi, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare per le relazioni in questione gli schemi già in uso.

Alla data odierna non risulta ancora pubblicato lo schema della relazione illustrativa.

La delegazione di parte pubblica, costituita con determinazione della Commissione Straordinaria n. 72 del 27 luglio 2005 (ai lavori della quale ha partecipato anche il Segretario/Direttore Generale) e le R.S.U. e OO.SS. hanno attivato le trattative finalizzate alla stipula del contratto integrativo (accordo economico anno 2010) relativo alle modalità di utilizzo delle "risorse decentrate 2010", nel rispetto ed ai sensi delle procedure previste dall'art. 4 e 5 (come modificato quest'ultimo dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004) del C.C.N.L. 01.04.1999 Regioni ed Enti locali, che disciplina la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 24 del 15 gennaio 2010 il dirigente della Direzione Servizi Finanziari ha provveduto alla costituzione del FES che presentava (detratti gli istituti in godimento) un totale disponibile di fondo pari ad € 381.735,00 (di cui € 285.551,00 di risorse stabili ed € 96.184,00 di risorse variabili) e tempestivamente nello stesso mese di gennaio sono state attivate le trattative per addivenire alla stipula dell'accordo economico (la prima seduta di contrattazione è stata tenuta in data 27.01.2010);
- con nota del Sindaco n. 2010/15843 25.03.2010, sono state emanate direttive – ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 165/2001 – alla delegazione di parte pubblica allo scopo di individuare i criteri generali ai quali la stessa si doveva attenere nello svolgimento delle trattative finalizzate alla stipula del C.c.d.i. di cui all'oggetto. Veniva specificato che *"...Le trattative della parte pubblica dovranno essere condotte in maniera da giungere alla stipula dell'accordo economico relativo all'anno in corso, provvedendo a finanziare gli istituti ricorrenti del salario accessorio (turnazione, reperibilità etc.). Risulta strategico - al fine di migliorare i livelli di efficienza, incentivare l'impegno e garantire una elevata qualità della performance - provvedere a finanziare adeguatamente la produttività (art.17, comma 2 lett. a) CCNL 01.04.1999) con risorse economiche che non potranno essere inferiori alle risorse di cui all'art. 16 l.r. 41/96 (stante che le stesse sono assegnate dalla Regione Sicilia per la realizzazione di piani finalizzati a migliorare la produttività e i servizi). Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici*

dell'amministrazione dovrà provvedersi a finanziare le posizioni organizzative nello stesso numero dell'anno precedente (n. 11)....";

- con determinazione dirigenziale n. 463 del 14.04.2010, definite le procedure di verifica delle liquidazioni degli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti per l'anno 2009 e tenuto conto delle nuove assunzioni, si provvedeva a determinare tempestivamente le economie derivanti dall'esercizio 2009 e di conseguenza a rideterminare in aumento il fondo disponibile per un importo pari ad € 413.735,00 (di cui € 284.217,00 di risorse stabili ed € 129.518,00 di risorse variabili);

- con la nota n. 2010/33167 datata 24 giugno 2010, il Sindaco "...Nella considerazione che le trattative fin qui svolte con le organizzazioni sindacali non hanno consentito di raggiungere un accordo sulla materia del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) e tenute presenti le rivendicazioni di parte sindacale (tra le quali appare fondamentale - alla luce delle argomentazioni rappresentate nel corso delle sedute di contrattazione - una rivisitazione del numero di posizioni organizzative), al fine di dare dei concreti segnali di disponibilità a raggiungere un accordo, pur non venendo meno ai criteri di contenimento della spesa di contrattazione decentrata e in applicazione a canoni di sana gestione che impongono di evitare di porre in essere a carico del fondo nuove spese continuative (in considerazione del blocco triennale dei rinnovi contrattuali imposto dalla recente normativa d'urgenza) e tenuta presente l'esigenza di finanziare istituti che premiano elevati livelli di performance, l'impegno e le responsabilità individuali e collettive nonché la misurazione dei risultati conseguiti...", ha ritenuto di modificare le direttive precedentemente impartite con la nota in data 15.01.2010 e incidendo sull'organizzazione e sul numero delle posizioni organizzative, comunicava di operare "...un contenimento delle stesse che dovranno essere finanziate nella misura di 6 (e non più di 11).... Per le motivazioni sopra esposte non si ritiene di destinare somme al finanziamento dell'istituto delle progressioni orizzontali, la fine di evitare spese continuative e con l'obiettivo dichiarato di migliorare il livello dei servizi, nella considerazione peraltro che negli ultimi anni presso questo ente sono state realizzate diverse progressioni che hanno interessato larghissima parte del personale dipendente."

Con la nota n. 2010/39340 datata 29 luglio 2010, il Sindaco, ha dato direttive al Direttore Generale ed alla parte pubblica di "...porre in essere un ulteriore tentativo finalizzato alla stipula dell'accordo economico..." manifestando la disponibilità, qualora non fosse possibile la stipula dell'accordo alle condizioni esplicitate nella direttiva del 24 giugno 2010 a "...stipulare l'accordo economico senza prevedere alcun finanziamento per le posizioni organizzative per il solo anno 2010...". Lo stesso Sindaco a seguito della mancata presentazione della parte sindacale per la seduta del 02.08.2010 (per la quale era stato chiesto un rinvio a non prima di settembre a causa del periodo feriale) e ritenuto che non era ormai più possibile ritardare l'approvazione dello strumento negoziale in data 02.08.2010 ha manifestato informalmente l'intenzione di attivare le procedure per definizione, in maniera provvisoria, unilateralmente la materia dell'accordo economico, come da direttiva del 24 giugno 2010.

Si specifica che nel corso delle trattative intercorse con la delegazione sindacale, durate circa sette mesi e concretizzatesi nelle sedute di contrattazione dei giorni 27.01.2010, 18.03.2010, 01.04.2010, 29.04.2010, 24.05.2010, 23.06.2010, 02.07.2010, 12.07.2010 e 02.08.2010 non è stato raggiunto un accordo per la stipulazione del contratto collettivo integrativo. In particolare nonostante la tempestiva rideterminazione della parte variabile del fondo e la manifestata disponibilità a cercare di raggiungere un punto comune (rivedendo le proprie posizioni di partenza ha riconsiderato la propria struttura organizzativa, operando una riduzione di notevole portata dei centri di responsabilità da 11 a 6) non è stato possibile raggiungere un accordo.

A seguito del mancato accordo, tenendo conto delle risorse disponibili, dell'andamento e delle esigenze dei servizi nonché degli accordi economici sottoscritti negli anni passati con le organizzazioni sindacali e - per quanto possibile - delle richieste di parte sindacale emerse nel

corso delle trattative, al fine di assicurare la continuità dei servizi ed il migliore svolgimento della funzione pubblica è stato attivato, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter del d. lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 54 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150), il procedimento per provvedere, in via provvisoria, sulla materia oggetto del mancato accordo (distribuzione e disciplina del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999), provvedendo alla destinazione del fondo ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 01.04.1999.

Il suddetto provvedimento provvisorio, adottato dalla delegazione trattante di parte pubblica il 04 agosto 2010, risulta composto da una parte motivazionale e da un articolo unico e concerne l'accordo economico relativo alla destinazione e disciplina delle risorse economiche per l'anno 2010, rinviando ai futuri accordi con le organizzazioni sindacali la modifica della parte normativa dei contratti integrativi vigenti.

Il provvedimento provvisorio di destinazione delle risorse del fondo, una volta esperite le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis del d. lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall'art. 55 del d. lgs. 27.10.2009, n. 150) sarà sottoposto alla Giunta comunale per l'approvazione con apposita deliberazione.

Il provvedimento provvisorio adottato sulla materia del mancato accordo ha valore fino alla successiva sottoscrizione del contratto collettivo integrativo (accordo economico 2010) e tiene conto delle linee portanti della generale riforma del rapporto di lavoro pubblico attuata con il d. lgs. n. 150 del 2009, che, come è noto, ha rivisto la materia della contrattazione decentrata ed ha l'obiettivo di migliorare la produttività dei servizi e di riconoscere e valorizzare le responsabilità, la professionalità ed il merito.

Il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, da istituire ai sensi e secondo la disciplina posta dagli artt. 26 e 32 del CCNL del 23.12.1999, avviene in conformità alle direttive sindacali sopra richiamate, destinando a tale istituto la somma di € 45.000,00 (con tale somma per l'anno 2010 viene remunerata sia la retribuzione di posizione che quella di risultato dei titolari delle posizioni organizzative, da liquidare a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati).

Alla luce delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9 del d. l. 78/2010, non si è ritenuto di finanziare l'istituto della progressione economica al fine di evitare il formarsi di ulteriori spese continuative e fisse, che sottraendo stabilmente economie al fondo, avrebbe avuto - anche per l'avvenire - negative ricadute sull'efficienza ed efficacia dei servizi, impedendo (o comunque limitando notevolmente) di fatto la realizzazione di progetti di produttività.

A tale scopo la capacità economica dell'ente è stata indirizzata prevalentemente verso istituti economici premianti finalizzati a migliorare i servizi e al raggiungimento di specifici obiettivi connessi con l'attività svolta dai dipendenti, che consentono di misurare le prestazioni con criteri di selettività e a seguito di valutazione.

Alla produttività ex art. 17, comma 2 lett. "a" del C.C.N.L. del 01.04.1999 è stata destinata la somma di 216.735,00.

Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e la remunerazione degli istituti salariali ricorrenti, sulla base dei consuntivi degli anni precedenti e valutando le esigenze dei servizi è stato previsto un budget di € 18.000,00 per gli istituti del disagio, rischio e maneggio valori; non sono stati individuate figure di particolari responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lett. "f" CCNL del 01.04.1999, per cui non sono state destinate risorse economiche per tale istituto; è stata destinata la somma di € 125.000,00 per remunerare la turnazione, reperibilità, indennità festiva, notturna, festiva notturna etc; per la remunerazione delle indennità per gli ufficiali dello stato civile, elettorale, anagrafe etc. (individuati dall'art. 32, commi 5 e 7 del CCDI stipulato il 31.05.2006) è stata destinata la somma di € 9.000,00.

La distribuzione del fondo, effettuata come sopra illustrato, consente di soddisfare da una parte l'esigenza di remunerare il personale che - svolgendo determinate e specifiche funzioni (individuare dai contratti collettivi nazionali) - ha diritto a precise indennità (ad esempio ufficiali di

stato civile, elettorale, agenti contabili etc.), dall'altra di garantire quegli istituti salariali che consentono una flessibilità e prontezza operativa nell'impiego delle risorse umane in quei servizi che necessariamente richiedono (per assicurare un elevato standard di efficienza) un pronto intervento (anche oltre il normale orario di ufficio e nell'intero arco delle 24 ore) in tutti i giorni della settimana (feriali e festivi), come la turnazione, la reperibilità, la maggiorazione festiva/notturna etc., nonché di implementare l'efficienza dell'azione amministrativa e migliorarne la performance attraverso la destinazione di adeguate somme alla produttività individuale e collettiva. In ogni caso trattasi di istituti i cui emolumenti sono connessi alla prestazione di attività effettivamente performanti, fissate in via preventiva dall'ente e per le quali la corresponsione dell'elemento retributivo è subordinata alla conclusione del processo di verifica e valutazione.

La parte pubblica, ha dato atto che nella realizzazione delle attività progettuali finalizzate al miglioramento dei servizi, fermo restando i principi di selettività e nell'ambito degli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale, con l'esclusivo fine di valorizzare la performance, verrà garantita la più ampia partecipazione di tutto il personale in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività.

Il provvedimento provvisorio adottato ha come ambito di applicazione materie oggetto di contrattazione integrativa, rispetta i vincoli e i limiti posti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge e, alla luce delle considerazioni sopra esposte:

- assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici che istituzionalmente competono in capo all'ente, incentivando l'impegno e la qualità della performance e consente di fornire agli utenti servizi diversificati e ulteriori rispetto agli standard ottenibili con il normale debito orario;
- produce favorevoli effetti nell'attività dell'ente, con conseguente positiva ricaduta sugli interessi della collettività amministrata, in quanto con il finanziamento di istituti aventi natura premiale e selettiva e che hanno come presupposto per la remunerazione l'effettivo svolgimento di prestazione, viene migliorato il livello di produttività individuale e collettiva.

Canicatti, li

5 AGO. 2010



IL DIRIGENTE  
- dr. Angelo LICATA -

9

# COMUNE DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

---

## *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Canicatti, 6 agosto 2010

**Al Dirigente Direzione II**  
dott.ssa Meli

prot. n. ~~2010/40394~~ 394


SEDE

Oggetto:

**Controllo sulla compatibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 40/bis, comma 1, del d.lgs. n°165/2001 del provvedimento provvisorio sulla materia del C.C.D.I. del personale non dirigente – accordo economico 2010**

In riscontro alla nota n. 40216 del 5 agosto u.s., si trasmette qui allegato l'esito del controllo in oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



# COMUNE DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

## *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

**Controllo sulla compatibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 40/bis, comma 1, del d.lgs. n°165/2001, come modificato dall'articolo 55 del d.lgs. n°150/2009, del provvedimento provvisorio sulla materia del C.C.D.I. del personale non dirigente – accordo economico 2010**

**VISTO** il provvedimento provvisorio sulla materia del C.C.D.I. sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica in data 4/8/2010 e trasmesso all'Organo di revisione per la verifica di compatibilità di cui in oggetto, con nota n°40216 del 5/8/2010, unitamente:

- alla relazione illustrativa del 5/8/2010 predisposta dal Dirigente degli Affari Generali, dott. Licata;
- alla relazione tecnico-finanziaria del 5/8/2010 predisposta dal Dirigente del Servizio Finanziario, dott.ssa Meli;
- alla proposta di Deliberazione di G.M. per l'approvazione dello stesso, sulla quale, il 5/8/2010, sono stati resi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** che con il provvedimento provvisorio in argomento, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 3/ter del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150/2009, si ripartiscono le risorse economiche destinate al trattamento accessorio del personale, quantificate, ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 15.1.2010, successivamente modificata e integrata con D.D. n. 463 del 14.4.2010;

**EVIDENZIATO** che la consistenza complessiva del fondo destinato al salario accessorio 2010 presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente (cfr. D.D. Direzione II n. 1316 del 23.10.2009) di € 138.135,00, così costituita:

- per € 96.184,00 si tratta delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 16 della l.r. n. 41/1996 [che confluiscono fra le risorse variabili ex articolo 15, comma 1 lettera k) ], somme che fino allo scorso anno non venivano, erroneamente, inserite in sede di costituzione del fondo;

- per € 33.334,00 si tratta delle economie dell'esercizio 2009;
- per € 8.617,00 si tratta della somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dalla dinamica del personale (assunzioni, pensionamenti) nel corso dell'esercizio;

**TENUTO CONTO** che, malgrado l'incremento sopra evidenziato, permane il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 come successivamente integrato e modificato, per come risulta dalla attestazione prodotta dal Dirigente del Servizio Finanziario in data 5.8.2010;

**CONSIDERATO** che nella relazione tecnico finanziaria sono stati riportati i necessari riferimenti contabili in ordine alla allocazione nel bilancio corrente delle relative risorse;

**VISTO** il decreto legislativo n°267/2000;

**VISTI** gli articoli 40 e 40/bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificati dagli articoli 54 e 55 del d.lgs. n. 150/2009;

**VISTO** il vigente C.C.N.L.;


**VISTA** la Circolare n. 7 del 13.5.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

### **SI RITENGONO**

**compatibili** i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa riportati nel provvedimento provvisorio sottoscritto il 4 agosto 2010 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge.

Canicattì, 6 agosto 2010


Il Collegio dei Revisori dei Conti



L'Assessore Anziano



Il Sindaco  
Rag.  Vincenzo Corbo

Il Segretario Generale  
dr.  Domenico Tuttolomondo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-08-2010 al 25-08-2010 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to \_\_\_\_\_

F.to: \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti,li

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi art.12 - comma 1 - L.r. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

**IL Segretario Generale**  
**dr. Domenico Tuttolomondo**